

ATTI DEL SEGRETARIO GENERALE

DETERMINAZIONE N. 43 DEL 27/02/2020

OGGETTO: Determina a contrarre per il conferimento dell'incarico a rappresentare e difendere la Camera di Commercio di Alessandria davanti al Giudice Ordinario (Tribunale di Alessandria) al prof. avv. Massimo Occhiena e all'avv. Francesco Lombardi, per la riassunzione del giudizio TAR Piemonte, RG 1015/2013 dinanzi al Giudice Ordinario. CIG: Z442BF26E6

IL SEGRETARIO GENERALE

- RICHIAMATA** la deliberazione n. 123 del 14/11/2019 con la quale la Camera di Commercio di Alessandria ha deciso di proseguire l'azione legale per la riassunzione del giudizio TAR Piemonte, RG 1015/2013;
- PRESO ATTO** che con il provvedimento in questione è stata autorizzata la costituzione in giudizio dell'Ente camerale davanti al Giudice Ordinario (Tribunale di Alessandria), con esperimento di ogni azione processuale a tal fine necessaria;
- RICHIAMATA** altresì la successiva deliberazione n. 13 del 24/02/2020, con la quale la Giunta camerale ha deciso di estendere la domanda giudiziale anche nei confronti del Sindaco, ovvero degli altri amministratori e/o funzionari in carica all'epoca dei fatti, tenuti a risponderne ex art. 191 comma 4^a TUEL, al fine di assicurare la più ampia e completa tutela dei diritti ed interessi dell'Ente camerale e di aumentare le possibilità di successo nella vertenza davanti al Giudice Ordinario (Tribunale di Alessandria);
- PRESO ATTO** che la Giunta camerale ha demandato al Segretario generale la verifica dell'opportunità ed economicità di confermare l'incarico al prof. Avv. Massimo Occhiena, avvocato amministrativista di grande esperienza e competenza (come attestato dal curriculum vitae allegato al presente provvedimento), che ha seguito la precedente azione legale davanti al TAR Piemonte (giudizio RG 1015/2013), conclusasi con declaratoria di inammissibilità per difetto di giurisdizione e conseguente indicazione della possibilità di riassunzione del giudizio dinanzi al Giudice Ordinario territorialmente competente;
- RICHIAMATA** a tale proposito la normativa vigente applicabile alla fattispecie di incarico legale in argomento:
- l'art. 17, lettera d), del D. Lgs. 50/2016 "Codice dei Contratti Pubblici", che elenca i servizi legali cd. "esclusi" dall'ambito di applicazione del Codice, tra cui rientrano:
 - 1) la rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato:
 - 1.1) *in un arbitrato o in una conciliazione tenuti in uno Stato membro dell'Unione europea, un Paese terzo o dinanzi a un'istanza arbitrale o conciliativa internazionale;*
 - 1.2) *in procedimenti giudiziari dinanzi a organi giurisdizionali o autorità pubbliche di uno Stato membro dell'Unione europea o un Paese terzo o dinanzi a organi giurisdizionali o istituzioni internazionali;*
 - 2) la consulenza legale fornita in preparazione di uno dei procedimenti di cui al punto 1 - dunque precontenziosa - o qualora vi sia un indizio concreto

e una probabilità elevata che la questione su cui verte la consulenza divenga oggetto del procedimento, sempre che la consulenza sia fornita da un avvocato;

RICHIAMATE

le Linee guida ANAC n. 12, approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 907 del 24 ottobre 2018, finalizzate a fornire indicazioni alle stazioni appaltanti sull'esatta individuazione delle tipologie di servizi legali e sul procedimento corretto da seguire per il conferimento degli incarichi. Esse recitano:

L'Autorità nell'atto regolatorio in argomento dichiara di aderire "all'impostazione palesata dal Consiglio di Stato nel parere n .2017 del 3 agosto 2018 secondo cui l'affidamento dei servizi legali costituisce appalto, con conseguente applicabilità dell'allegato IX e degli articoli 140 e seguenti del Codice dei contratti pubblici, qualora la stazione appaltante affidi la gestione del contenzioso in modo continuativo o periodico al fornitore nell'unità di tempo considerata (di regola il triennio);

l'incarico conferito ad hoc costituisce invece un contratto d'opera professionale, consistendo nella trattazione della singola controversia o questione, ed è sottoposto al regime di cui all'articolo 17 del Codice (contratti esclusi)".

PRESO ATTO

che le Linee guida precisano inoltre che:

"L'affidamento a terzi dei servizi legali è possibile, inoltre, sempreché non siano presenti idonee professionalità all'interno della stazione appaltante medesima."

"L'affidamento diretto a un professionista determinato di uno dei servizi legali di cui all'articolo 17, comma 1, lettera d), del Codice dei contratti pubblici è possibile, nel rispetto dei principi recati dall'articolo 4 del Codice dei contratti pubblici, solo in presenza di specifiche ragioni logico-motivazionali che devono essere espressamente illustrate dalla stazione appaltante nella determina a contrarre";

VISTE

alcune fattispecie ivi elencate che giustificano il ricorso diretto al professionista che aveva in precedenza seguito la causa, tra cui:

"Nei casi di consequenzialità tra incarichi (come in occasione dei diversi gradi di giudizio) o di complementarità con altri incarichi attinenti alla medesima materia oggetto del servizio legale in affidamento, che siano stati positivamente conclusi, l'affidamento diretto al medesimo professionista può rispondere ai principi di efficienza ed efficacia e, quindi, al migliore soddisfacimento dell'interesse pubblico";

CONSIDERATO

che la Camera di Commercio di Alessandria non dispone di un Ufficio Legale e che non sono presenti all'interno professionalità idonee allo svolgimento dell'attività processuale in argomento;

RITENUTO

quindi, sulla base di quanto sopra esposto, possibile e motivato il ricorso all'affidamento diretto per confermare l'incarico al prof. avv. Massimo Occhiena, relativo alla prosecuzione dell'azione legale davanti al Giudice Ordinario per il recupero del credito vantato nei confronti del Comune di Alessandria;

RICHIAMATA

inoltre la disciplina che regola il compenso economico negli incarichi legali e precisamente:

- l'art. 19 quaterdecies co. 3 del D.L. 16.10.2017 n. 148, convertito in L. 4.12.2017 n. 172, che garantisce il principio "dell'equo compenso", nel rapporto con la generalità dei professionisti;
- l'art. 13 bis della legge professionale forense n. 247/2012, che stabilisce che l'equo compenso è quello conforme ai parametri fissati dalle tabelle professionali di cui al D.M. 10.3.2014 n. 55, come modificato dal D.M. 8.3.2018 n. 37, che prevede in particolare l'inderogabilità dei minimi;
- le linee guida ANAC n. 12/2018, in particolare laddove si afferma che le amministrazioni "sono tenute ad accertare la congruità e l'equità del compenso, nel rispetto dei parametri stabiliti da ultimo con decreto ministeriale 8 marzo 2018, n. 37"; e che "il risparmio di spesa non è il criterio di guida nella scelta che deve compiere l'amministrazione";

PRESO ATTO

pertanto, che qualora il corrispettivo richiesto dal professionista si trovi all'interno dei parametri previsti dalla normativa anzidetta, il compenso deve ritenersi non iniquo e che nel caso venga applicata la tariffa minima la stessa non può essere ulteriormente ribassata; diversamente si configurerebbe una violazione di legge ed un comportamento di rilevanza disciplinare per il legale coinvolto;

ESAMINATA

in dettaglio la proposta di parcella trasmessa dal prof. avv. Massimo Occhiena (protocollo camerale n. 2553 del 07/02/2020), che prevede:

Attività giudiziale civile:

- fase di studio	€ 3.375,00
- fase introduttiva	€ 2.227,00
- fase istruttoria/di trattazione	€ 9.915,00
- fase decisionale	€ 5.870,00
Totale parziale	€ 21.387,00

Diminuzione massima ex art. 4, DM Giustizia 55/2014 (tariffa minima)

€ 8.710,50

Spese forfetarie (15%, ex art. 2, DM Giustizia 55/2014)

€ 1.306,58

Totale compenso

€ 10.017,08

C.P.A. (4%)

€ 400,68

Base imponibile

€ 10.417,76

IVA (22%)

€ 2.291,91

Totale parziale

€ 12.709,66

Ritenuta d'acconto (20%)

€ 2.003,42

Totale a pagare

€ 10.706,25

Alla somma sopra indicata devono essere aggiunti il contributo unificato (€ 1.214,00), i costi di notificazione e di iscrizione a ruolo, mentre sono compresi tutti i costi di stampa, copia e collazione atti e documenti, di deposito mediante PCT, nonché i compensi e le spese per conferenze telefoniche e telematiche, riunioni e incontri in studio, redazione di e-mail;

DATO ATTO

che tale compenso è stato determinato ai sensi del D.M. Giustizia 55/2014, con riferimento allo scaglione da € 260.000,01 a € 520.000,00, applicando al compenso la diminuzione massima ammessa (c.d. *tariffa minima*);

RITENUTO

tale compenso economicamente congruo, in quanto pari al minimo tariffario previsto per legge, quindi non più ribassabile;

PRESO ATTO

che il prof. avv. Massimo Occhiena ha dichiarato:

- di aver stipulato con AIG Europe Limited - Rappresentanza Generale per l'Italia polizza assicurativa per danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale, con scadenza 31 ottobre 2020 e limite indennizzo annuo e per sinistro pari a € 2.000.000,00 ai sensi dell'art. 12 L. 247/2012 e del D.M. Giustizia 22 settembre 2016;
- l'insussistenza di ragioni di incompatibilità/conflicto di interesse, nello svolgere in qualità di difensore della Camera di commercio contro il Comune di Alessandria l'attività professionale forense dinanzi al Tribunale di Alessandria;
- che ai fini dell'espletamento dell'incarico oggetto di affidamento, l'attività giudiziale sarà svolta, tanto congiuntamente quanto disgiuntamente, in collaborazione con l'avv. Francesco Lombardi, del Foro di Torino, specializzato in diritto civile, di cui allega curriculum;

VERIFICATO l'accantonamento disposto con delibera di Giunta n. 30 del 30/03/2015 di € 20.000,00 al fondo spese legali, utilizzabile a copertura degli oneri derivanti dall'azione legale in oggetto;

INFORMATO il Collegio dei Revisori dei Conti dell'Ente in merito al presente incarico;

VISTI

1. la legge 266/05 (finanziaria 2006) che, all'articolo 1 comma 173, prevede che "gli atti di spesa relativi ai commi 9, 10, 56 e 57 di importo superiore a € 5.000,00 devono essere trasmessi alla competente sezione della Corte dei conti per l'esercizio del controllo successivo sulla gestione";
2. l'avviso pubblicato dalla Corte dei Conti – Sezione regionale di controllo per il Piemonte – sul B.U.R. Piemonte, numero 11 del 19/3/2009, con il quale è stato disposto che le Camere di Commercio debbano ottemperare agli obblighi di pubblicità previsti dalla legge Finanziaria 2007 anche per il conferimento di incarichi esterni per patrocinio giudiziario dell'Ente, comunicando alla medesima Sezione regionale i relativi atti di spesa superiori ad € 5.000,00;
3. l'articolo 15 del D.Lgs. 33/2013 e s.m.i. che prevede la pubblicazione sul sito web dell'ente affidatario degli atti di conferimento di incarichi di collaborazione e consulenza, quale condizione per l'acquisizione dell'efficacia dell'atto di nomina e per la liquidazione dei relativi compensi;

CON l'assistenza del Responsabile di procedimento dell'Ufficio Provveditorato della Camera di Commercio, in relazione alle procedure da adottare per l'affidamento del presente incarico;

CON l'assistenza e la verifica della regolarità contabile del Responsabile Amministrativo-contabile;

D E T E R M I N A

per le motivazioni indicate in premessa, qui integralmente richiamate,

1. di conferire congiuntamente e disgiuntamente l'incarico a rappresentare e difendere la Camera di Commercio di Alessandria davanti al Giudice Ordinario (Tribunale di Alessandria) contro il Comune di Alessandria, il Sindaco e gli amministratori e/o funzionari in carica all'epoca dei fatti, al prof. avv. Massimo Occhiena e all'avv. Francesco Lombardi, ai fini della riassunzione del giudizio TAR Piemonte, RG 1015/2013, sperando ogni azione processuale a tal fine necessaria;
2. di eleggere domicilio presso lo studio dell'Avv. Francesco Lombardi in Torino, Corso Giuseppe Siccardi n. 11;

3. di accettare la proposta di parcella trasmessa dal prof. avv. Massimo Occhiena (protocollo camerale n. 2553 del 07/02/2020), che prevede un compenso di euro 12.709,66, imposte comprese, a cui occorre aggiungere € 1.214,00 di contributo unificato;
4. di prendere atto che la conseguente spesa graverà sull'accantonamento disposto con delibera di Giunta n. 30 del 30/03/2015 di € 20.000,00 al fondo spese legali;
5. di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata sul sito web della Camera di Commercio ai sensi dell'articolo 15 del D.Lgs. 33/2013 e s.m.i.;
6. di dare atto che la presente determinazione sarà trasmessa alla Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo - per l'espletamento dell'attività di cui all'articolo unico comma 173 della Legge n. 266/2005 - entro e non oltre 30 giorni dalla pubblicazione sul sito, come richiesto dall'avviso pubblicato dalla Corte dei Conti sul B.U.R. Piemonte n. 11 del 19/3/2009;
7. di dare atto che in ossequio al Comunicato del Presidente dell'ANAC del 16/11/2019, è stato acquisito il seguente codice identificativo di gara (CIG): Z442BF26E6.

RSL/

Il presente atto è pubblicato integralmente nell'Albo Informativo della Camera di Commercio di Alessandria (ai sensi dell'art.32 della legge n.69/2009 e del regolamento camerale per la pubblicazione degli atti).

Responsabile di procedimento:
Luana Rossi

IL SEGRETARIO GENERALE
Roberta Panzeri

La firma del Segretario Generale, nel documento originale, è apposta digitalmente ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'amministrazione digitale" e s.m.i.
--